NUOVE E RILEVANTI MODIFICHE AL D. LGS. 81/08

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

(Le modifiche apportate dall'Art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215)

DOWNLOAD

Testo Unico Sicurezza Aggiornato Gennaio 2022

Quasi una miniriforma del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono stati modificati, oltre all'Allegato I, gli Articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).

UILTEC NAZIONALE
MARCO LUPI - DOMENICO NESE

NUOVE E RILEVANTI MODIFICHE D. LGS. 81/08

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

LEGGE 17/12/2021 N° 215

- Comitati Regionali di Coordinamento
- Organismi Paritetici
- Sistema Informativo Nazionale Prevenzione
- Ruolo del Preposto
- Vigilanza
- Formazione e Addestramento
- Provvedimento Sospensione Attività

NUOVE E RILEVANTI MODIFICHE D. LGS. 81/08

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

PREPOSTO

Il Datore di Lavoro deve individuare il Preposto o i Preposti per la vigilanza. La Contrattazione collettiva può stabilire emolumento

Il Preposto sospende le attività in caso di persistenza inosservanza o per deficienza di mezzi e attrezzature, ne informa i superiori

Il Preposto non subisce pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività

Nelle attività in regime di Appalto o Subappalto bisogna espressamente indicare il personale che svolge le funzioni di Preposto

Il Preposto interviene per modificare i comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni aziendali

La Formazione dei Preposti deve essere svolta interamente in presenza e ripetuta con cadenza biennale

NUOVE E RILEVANTI MODIFICHE D. LGS. 81/08

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

ENTRO IL 30/06/2022
La Conferenza Permanente Stato Regioni deve adottare un Accordo e rivedere gli Accordi vigenti sulla Formazione

Obbligo di Formazione esteso anche ai Datori di Lavoro

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

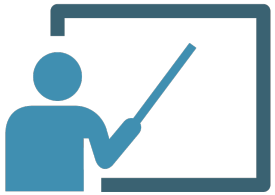

La Conferenza Stato Regioni individua durata, contenuti e modalità della Formazione

Addestramento:
Prova pratica per uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI e applicazione procedure di lavoro

La Conferenza Stato Regioni individua modalità di verifica finale della Formazione e della sua efficacia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa

Addestramento tracciato in apposito registro anche informatizzato

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 7 - Comitati Regionali di Coordinamento

Al fine di migliorare le funzionalità del CAPO II «Sistema Istituzionale», viene inserito un nuovo comma nell'Articolo 7.

1-bis. Il Comitato Regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 8 - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

Sono state inserite alcune novità all'interno dell'Articolo 8, al fine di migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati ufficiali per il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP fornisce dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali).

Inoltre:

La partecipazione delle Parti Sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi…

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 13 - Vigilanza

Sono state inserite importanti modifiche per gli ambiti della Vigilanza, per incrementare e supportare i controlli, con nuove azioni di coordinamento tra i soggetti interessati per una miglior sinergia tra gli enti.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
Viene Abrogato il vecchio Art. 14 e sostituito con questo nuovo Articolo. In particolare:

l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). Viene Abrogato il vecchio Art. 14 e sostituito con questo nuovo Articolo. In particolare:

I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.

NUOVO ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 (sostituisce il precedente Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione).

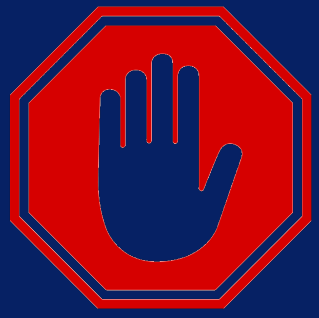

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14:

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

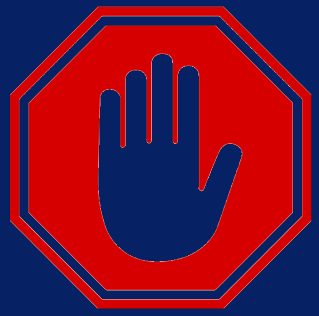

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

ALLEGATO I

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

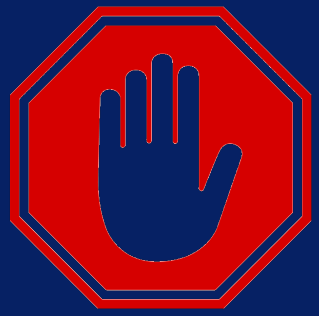

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

ALLEGATO I

- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

D. Lgs. 81/2008

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene inserito un nuovo comma allo scopo di permettere alla contrattazione collettiva di stabilire un emolumento per i Preposti.

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

D. Lgs. 81/2008

Articolo 19 – Obblighi del preposto

Nuove disposizioni per gli obblighi del Preposto, le quali puntano ad una maggior responsabilizzazione dello stesso.

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 19 – Obblighi del preposto

Nuove disposizioni per gli obblighi del Preposto.

- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

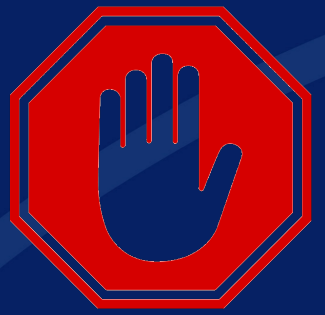

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Viene inserito un nuovo comma per mettere in evidenza il ruolo dei Preposti negli Appalti e Subappalti.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

D. Lgs. 81/2008

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Viene modificato l'Articolo 37, con l'impegno entro il 30 giugno 2022 di emissione di un nuovo Accordo sulla formazione al fine di migliorare l'efficacia e la verificabilità della formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Vengono meglio definite le modalità per l'addestramento.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

D. Lgs. 81/08

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Servirà anche una specifica nuova formazione per il Datore di Lavoro, per i Dirigenti e i Preposti.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Molto importante questo nuovo comma che definisce come unica modalità della formazione per i Preposti quella in presenza e con cadenza almeno biennale.

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

D. Lgs. 81/08

Articolo 51 - Organismi paritetici

Importante l'impegno contenuto nel nuovo comma dell'Articolo 51 sulla istituzione di un Repertorio degli Organismi Paritetici. Questo dovrebbe consentire l'eliminazione di tutti gli attuali Organismi falsi che mettono in discussione il livello di sicurezza e prevenzione in molte aziende, soprattutto quelle piccole.

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

D. Lgs. 81/2008

Articolo 51 - Organismi Paritetici

Ulteriore modifica.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

- a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
- 8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro .

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Viene inserita una nuova data per la definizione delle regole per il Fondo per i RLST.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 55 – Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente

Articolo 56 – Sanzioni per il Preposto

Vengono inasprite le Sanzioni per il Datore di Lavoro ed il Preposto.

D. Lgs. 81/2008

Articolo 79 – Criteri per l'individuazione e l'uso (DPI)

Riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale viene modificato l'articolo 79 (criteri per l'individuazione e l'uso), dove si indica che il contenuto dell'allegato VIII (indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari) costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77 e si rimanda ad un futuro Decreto riguardo i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI alle circostanze e le situazioni in cui si rende necessario l'impiego dei DPI stessi.

Fino alla adozione di questo Decreto restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

D. Lgs. 81/2008

Articolo 99 - Notifica preliminare

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare. Inoltre:

- 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.
- 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.